



COMUNE DI TRENTO

Corpo di polizia locale Trento - Monte Bondone
Uoc - Reparto procedure sanzionatorie varchi e ztl
Nucleo permessi varchi e ztl

via Maccani, 148 | 38121 Trento
tel. 0461 889111/884444 | fax 0461 889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO SULLE MODALITA' DI RILASCIO DEI PERMESSI TEMPORANEI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E ALLE ALTRE ZONE REGOLAMENTATE E GESTIONE DELLA WHITELIST.

1. PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13.04.2023 è stato deliberato di affidare in regime di *in house providing* a Trentino Mobilità s.p.a. la gestione del servizio della sosta e degli altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° luglio 2023. Con il medesimo provvedimento è stato dato atto della competenza del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana all'approvazione dello schema di convenzione per la disciplina della gestione del servizio.

Con Determina dirigenziale n. 59/18 del 06.06.2023 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio del servizio della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento ed i suoi relativi allegati.

In data 30.06.2023 è stata pertanto sottoscritta la Convenzione 32752 racc. tra il Comune di Trento e la Società Trentino Mobilità spa.

All'art. 3, punto B1) della Convenzione n. 32752 racc. di data 30.06.2023 è previsto l'affidamento alla Società delle procedure di gestione per il rilascio agli aventi diritto dei seguenti titoli autorizzativi:

- transito/sosta nelle Zone a Traffico Limitato;
- sosta negli spazi blu delle aree regolamentate (zone di prima e seconda corona, zona gialla, zona viola)
- sosta nelle Zone di Rilevanza Urbanistica;
- circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide;
- sosta dei medici in visita urgente;
- accesso e/o sosta in zone in cui vigono particolari modalità di accesso e/o regolamentazioni.

E' stato previsto altresì che "Spettano alla Società anche le procedure di gestione per il



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

UNI ISO 45001:2018



rilascio dei permessi temporanei di cui al Disciplinare per la circolazione veicolare nella zona a traffico limitato (approvato con D.G.C. n. 290 del 27.12.2018) e alla Ordinanza dirigenziale n. 32/2022/27”.

Nell’Allegato B all’art. 2 è inoltre previsto che “l’affidamento del servizio di rilascio dei permessi temporanei è subordinato alla definizione delle modalità operative di rilascio degli stessi **con apposito atto del Dirigente della struttura competente**” e all’art. 3 si stabilisce che “Con atto del Dirigente della struttura competente sono stabiliti i tempi massimi e tutti gli aspetti di dettaglio per il rilascio dei titoli autorizzativi/permessi”.

Il presente Protocollo mira a definire tali modalità operative.

Al variare del Disciplinare per la circolazione veicolare nella zona a traffico limitato o della Ordinanza di regolamentazione della ZTL verrà conseguentemente aggiornato anche il presente Protocollo.

2. SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO ALLA ZTL SENZA CONTRASSEGNO

A) GESTIONE DELLA LISTA BIANCA (WHITE LIST)

A partire dal 21 agosto 2017 sono entrate in funzione le telecamere di controllo dei varchi di accesso/recesso della Zona a Traffico Limitato (attualmente 6 varchi di ingresso e 10 di uscita). Pertanto tutti i veicoli che devono accedere in ZTL, anche quelli non in possesso di contrassegno, devono essere registrati, **prima dell’accesso**, nell’apposito programma di gestione al fine di evitare l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Alcune categorie di veicoli (elencati al punto 1 e 3 dell’ordinanza citata) possono accedere in ZTL durante tutto l’arco della giornata o in determinate fasce orarie, nel rispetto di determinate prescrizioni previste dall’ordinanza e dal disciplinare (es. per operazioni di carico scarico, per sole esigenze di servizio, per esigenze connesse all’esecuzione dell’intervento tecnico o per esigenze operative di servizio), senza la necessità di esporre nella parte anteriore del veicolo alcun titolo autorizzativo.

Nell’elenco che segue sono riportate le categorie di veicoli che accedono senza esporre alcuna autorizzazione, individuati dalle loro caratteristiche costruttive e/o di allestimento, da loghi e/o scritte esterne, e che vanno inseriti di diritto nella lista bianca (white list).

Sono previste peraltro modalità diverse (fasce orarie, giustificate esigenze di servizio, ecc.) per poter circolare in ZTL-Pedonale e in ZTL-Centro Storico:

- **Velocipedi**



<ul style="list-style-type: none">• Veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso in deroga ai limiti di massa e di lunghezza
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli per esigenze di servizio in deroga ai limiti di massa e di lunghezza
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie che espongono il personale contrassegno rilasciato dal Comune o dallo Stato estero di residenza secondo le norme vigenti in materia
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti e di pulizia strade identificabili come tali per lo svolgimento del pubblico servizio per esigenze connesse all'esecuzione dell'intervento tecnico. In ZTL-P limitatamente alla fascia oraria 7.00-10.00.
<ul style="list-style-type: none">• Auto funebri per il trasporto dei defunti
<ul style="list-style-type: none">• Autoveicoli degli istituti di vigilanza privata (titolari di licenza prefettizia) impiegati per la sorveglianza della zona limitatamente alle esigenze di servizio. In ZTL-P solo nella fascia notturna 19.00-7.00.
<ul style="list-style-type: none">• Furgoni blindati portavalori degli istituti di Vigilanza
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli destinati al trasporto di cose utilizzati per la distribuzione di pane fresco, latte fresco, pasticceria fresca, frutta e verdura fresche e della stampa alle attività commerciali nella fascia oraria che va dalle ore 05:00 alle ore 16:00. In ZTL-P solamente dalle 5.00 alle 10.00.
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli destinati al trasporto di cose dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e il sabato dei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 10:00. In ZTL-P dal lunedì al sabato con orario 7.00-10.00.
<p>Veicoli adibiti al trasporto di persone come di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none">• autobus urbano in servizio di linea;• scuolabus adibiti al servizio di trasporto alunni delle scuole materne ed elementari aventi sede in ZTL-CS;• veicoli adibiti a servizio di piazza (taxi), con la possibilità di sostare unicamente negli appositi spazi predisposti dal Comune. La fermata in attesa del cliente durante lo svolgimento del servizio è consentita lungo le vie della ZTL-CS e in ZTL-P solo con presenza del conducente a bordo del veicolo; autoveicoli in servizio da noleggio con conducente fino a complessivi nove posti, limitatamente allo svolgimento del servizio erogato in ZTL-CS. La sosta è possibile solo in presenza del conducente a bordo del veicolo;
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli di servizio in disponibilità del Comune di Trento riconoscibili da scritte o stemmi o logo esterni
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli di rappresentanza di Enti o Amministrazioni pubbliche, riconoscibili come tali
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli adibiti al trasporto di cose utilizzati per il rifornimento di medicinali alle farmacie
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli impiegati da operatori commerciali o produttori agricoli, titolari di autorizzazione/concessione di suolo pubblico, per la partecipazione a mercati e/o fiere limitatamente alle vie ed alle fasce orarie stabilite dalle norme vigenti in materia (determinazioni dirigenziali, regolamento di mercato ecc...) e ai cosiddetti "spuntisti", a



<p>condizione che la sosta avvenga all'interno dello spazio specificamente concesso per l'esercizio dell'attività di vendita. Veicoli degli operatori del mercato settimanale del giovedì, mercato artigianato, fiere (S. Giuseppe, S. Croce, S. Lucia ecc.)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici e di pubblica utilità individuati all'articolo 2 del "Nuovo Disciplinare" che si occupano di erogazione del ciclo idrico integrato, elettricità, gas ed illuminazione pubblica; raccolta rifiuti, distribuzione della posta, telefonia fissa o mobile, rete in fibra ottica, servizio radiotelevisivo riconoscibili mediante scritte o stemmi, logo esterni, che consentano l'identificazione del servizio erogato, impiegati per le sole esigenze operative di servizio, non per motivi amministrativi o di rappresentanza. È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento tecnico di competenza. L'accesso è consentito nei limiti numerici previsti dall'articolo 23 del "Nuovo Disciplinare".
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli impiegati nella distribuzione della posta individuati all'articolo 2 del "Nuovo Disciplinare. L'accesso per la distribuzione della posta è consentito nell'orario 00.00 – 24.00 di ogni giorno con l'utilizzo dei seguenti veicoli:<ul style="list-style-type: none">a) veicoli di cui all'art. 47 comma 1 lettera c) del CdS (velocipedi) o assimilati. I velocipedi devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 50 del CdS;b) veicoli di cui all'art. 47 comma 1 lettera a) del CdS (veicoli a braccia) nel rispetto delle modalità previste dall'art. 48 del CdS;c) veicoli di cui all'art. 47 comma 1 lettera e) del CdS (ciclomotori) alimentati esclusivamente con motore elettrico appartenenti alle categorie L1e e L2e;d) veicoli di cui all'art. 47 comma 1 lettera f) del CdS (motoveicoli) alimentati esclusivamente con motore elettrico appartenenti alle categorie L5e-A con posti totali 1;L'accesso ai veicoli per consegna posta non rientranti nelle categorie sopra riportate di cui ai punti a) b) c) e d) è consentito dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalla ore 7.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16,00 e il sabato dalla 7.00 alle 10.00. La sosta è consentita, indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di consegna della posta purché non si arrechi intralcio alla circolazione.

Vi sono inoltre alcuni veicoli di rappresentanza o veicoli delle forze di polizia non facilmente riconoscibili in quanto privi di colori di istituto che vanno inseriti in lista bianca o per cui va rilasciato apposito contrassegno.

Per tutti tali veicoli l'inserimento in white list avviene sulla base della sola appartenenza alla categoria interessata e secondo gli orari indicati in ordinanza.

B) GESTIONE DEGLI ACCESSI TRAMITE UTILIZZO DI PORTALE WEB

Vi sono alcune categorie di veicoli che possono transitare temporaneamente in ZTL senza esporre alcun titolo e che vanno registrati su apposito portale web dedicato (cd **BORSELLINO** del programma INES).

Si tratta di:

- **alberghi e B&B (art. 34 Disciplinare):** i veicoli dei clienti delle attività ricettive quali



alberghi e B&B vengono regolarizzati al momento del *check in* e del *check out* da parte degli addetti della struttura alberghiera che accedendo tramite l'apposito sportello online rilascia un permesso temporaneo che regolarizza il transito un'ora prima ed un'ora dopo. Il tempo di permanenza in ZTL, nel rispetto delle prescrizioni generali stabilite dal CdS (rispetto dei divieti di sosta o altro) è di 30 minuti. Il veicolo può sostare nelle immediate vicinanze della struttura. L'accesso ed il recesso devono avvenire per la via più breve.

- **parcheggio Europa (art. 21 Disciplinare, punto 1.):** i veicoli che accedono e recedono al parcheggio Europa di via Roggia Grande devono comunicare la targa al gestore che la inserisce manualmente nell'applicativo rilasciando uno scontrino che attesta il parcheggio presso la struttura;

- **parcheggio "Franzinelli" (art. 21 Disciplinare, punto 1.):** i clienti dei negozi Franzinelli possono accedere/recedere solo al parcheggio privato ubicato in via Roggia Grande. Al termine degli acquisti devono inserire la targa (operazione richiesta due volte) tramite l'apposito "tablet" posto a fianco della cassa. Non viene rilasciato alcun ticket, ma può essere richiesta conferma via email. In caso di controllo su strada il cliente può presentare l'eventuale scontrino di pagamento;

- **Coltelleria San Marco (art. 21 Disciplinare, punto 1.)** di vicolo San Marco: è consentito di regolarizzare il transito dei veicoli dei propri clienti che devono effettuare la consegna o il ritiro di oggetti pesanti o ingombranti (non trasportabili a mano). Il titolare deve inserire la targa nell'apposito sportello online rilasciando un permesso temporaneo. L'accesso è limitato alla fascia oraria dalle ore 7.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 7.00 alle 10.00; la sosta è consentita nelle immediate vicinanze dell'attività e comunque per la durata massima di 15 minuti (cosiddetta sosta operativa). Il transito per raggiungere l'attività commerciale viene consentito per la via più breve;

- **rappresentanti di commercio (art. 31 del Disciplinare):** i veicoli per il trasporto di campionario voluminoso, pesante o prezioso di rappresentanti di commercio, dal lunedì al venerdì (due giorni alla settimana per 4 ore oppure un giorno alla settimana per 8 ore) prenotandosi sull'apposito sportello online di Trentino Mobilità (<https://sportello.trentinomobilita.it/>). I permessi saranno automaticamente associati alla card PermessOK da esporre sul parabrezza del veicolo.

- **assistenza a familiari (art. 21 del Disciplinare, punto 2.):** per i veicoli dei familiari di persone residenti in ZTL prevalentemente di età avanzata e bisognose di assistenza è consentito l'accesso per un massimo di 2 ore al giorno, suddivisibili anche in due fasce di un'ora. La prenotazione avviene tramite l'apposito sportello online di Trentino Mobilità e può essere programmata anche per più giorni, inserendo fino a due targhe. I permessi saranno automaticamente associati alla card PermessOK da esporre sul parabrezza del veicolo.

C) ALTRI ACCESSI TEMPORANEI ALLA ZTL



Il Disciplinare per la circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Trento prevede una serie di altre categorie di soggetti autorizzati ad accedere alla ZTL per particolari motivi:

- 1. accesso per interventi urgenti e altre emergenze (art. 20 Disciplinare, comma 1):** l'interessato deve comunicare entro 48 ore la targa del veicolo e la motivazione dell'avvenuto accesso compilando apposito modulo (Allegato n. 1 TM_UP31: intervento urgente).
- 2. medici pediatri (art. 20 Disciplinare, comma 2):** i veicoli utilizzati per l'accompagnamento di pazienti presso gli ambulatori pediatrici ubicati in ZTL per particolari e contingenti situazioni patologiche (es. febbre alta). L'utente comunica la targa del proprio veicolo al pediatra di base il quale provvede, entro le ore 19.00, ad inviare al Comando di P.L. apposita dichiarazione che attesti l'effettiva urgenza e necessità di accesso in ZTL.
- 3. farmacie (art. 20 Disciplinare, comma 3):** nella fascia notturna dalle 19.00 alle 8.00 è possibile accedere alla ZTL per raggiungere le farmacie di turno (Gallo, Dall'Armi, Madonna e Santoni) secondo il calendario annuale pubblicato dall'associazione di categoria, per ritirare farmaci salvavita o con ricetta medica. In questo in farmacia rilascia un'attestazione con il logo della farmacia, data e ora di accesso e targa del veicolo. Il cliente deve entro 72 ore comunicare l'accesso per evitare l'avvio del procedimento di notifica della violazione (Allegato n. 2 TM_UP32: farmacia).

3. SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO ALLA ZTL CON PERMESSO TEMPORANEO (Ordinanza n. 32/2022/27)

Oltre a quelli sopra citati, l'ordinanza ZTL dispone che *“l'Ufficio Permessi o altro soggetto delegato e gli appartenenti al Comando di Polizia Locale sono autorizzati al rilascio di permessi temporanei in relazione a particolari ed eccezionali esigenze”*.

Questa costituisce pertanto una deroga al divieto di circolazione nelle aree soggette a limitazione, per la quale si è definita nel tempo una consolidata prassi operativa.

A) CASISTICA

A titolo esemplificativo e per fornire all'operatore termine di confronto, si elencano di seguito alcuni casi costituenti valida motivazione al rilascio di autorizzazione in deroga (che comunque andrà vagliata di volta in volta):

- allestimento mostre all'interno della ZTL;
- allestimento di scenografie e trasporto strumentazioni e attrezzature presso il Teatro Sociale;
- trasporto strumenti musicali per serate presso i locali del centro storico;
- servizio di catering;
- mercatini temporanei e hobbisti (es. Mercatino dei Gaudenti, delle pulci, ecc.);
- accompagnamento di persona ammalata presso ambulatorio medico con sede



- in ZTL (specialista o medico di base), quando la patologia richieda quanto più possibile l'avvicinamento del veicolo al luogo di destinazione, previo accertamento dell'effettiva necessità (non costituiscono ad esempio motivazione valida il braccio ingessato o malattie che non presentino controindicazioni al raggiungimento del luogo a piedi o con mezzi pubblici);
- accompagnamento di persona residente in ZTL ed appena dimessa da struttura sanitaria o rientrante da visita medica effettuata presso ambulatorio dislocato esternamente alla ZTL (valgono le considerazioni di cui al punto precedente). Per il trasporto di pazienti presso l'ambulatorio pediatrico vedasi quanto indicato al punto 2.C) 2. medici pediatri;
 - tecnico che deve recarsi in ZTL per manutenzioni, riparazioni e montaggi;
 - richiesta motivata di accesso o recesso da parte di soggetti non aventi diritto al permesso annuale per carico/scarico merci, bagagli, trasloco, ecc.

B) MODALITÀ DI RICHIESTA

Il permesso temporaneo, come sopra descritto, può essere richiesto con le seguenti modalità:

- presentandosi direttamente presso l'Ufficio Permessi e Servizi alla Mobilità di Trentino Mobilità spa nei seguenti orari:
 - Lunedì, martedì, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
 - Giovedì dalle 8.30 alle 18.00
 - Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

All'utente verrà richiesto di compilare uno specifico modulo di richiesta (Allegato n. 3 TM_UP22: permesso temporaneo).

- Utilizzando uno specifico *form* di richiesta disponibile sul sito web di Trentino Mobilità (www.trentinomobilita.it).
Tramite il *form* l'utente avrà la possibilità di indicare le informazioni necessarie per l'ottenimento del permesso temporaneo e di inoltrare la richiesta all'Ufficio Permessi e Servizi alla Mobilità di Trentino Mobilità S.p.A.
Le richieste andranno inviate almeno due giorni (lavorativi dal lunedì al venerdì) prima dell'accesso.

Le richieste online prevedono l'emissione di permessi temporanei riportanti una sola targa.

In caso di emergenza, cambio targa o altro, per richiedere il rilascio di permessi temporanei di brevissima durata ci si può rivolgere presso:

- il piantone Comando di via Maccani n. 148, a piano terra dalle ore 7.30 alle 20.00 (dal lunedì alla domenica) per autorizzazioni valide per il giorno di rilascio o per il giorno successivo;
- ad un agente di Polizia Locale dotato di smartphone. L'agente può rilasciare



permessi temporanei della validità massima di un'ora, salvo particolari urgenze documentabili e improcrastinabili.

In occasione di eventi di rilevante importanza (es. Mercatini di Natale, Feste Vigiliane, ecc.), al fine di evitare che le richieste pervengano dai singoli interessati all'organizzazione dell'evento/manifestazione, quali montatori, allestitori, operatori economici, partecipanti, ecc, le richieste di autorizzazione di accesso temporaneo sono gestite e inoltrate direttamente da parte della Società/Associazione/Ente che gestisce l'evento, con le medesime modalità sopra descritte. Per maggiori dettagli si veda il punto D) PERMESSI PARTICOLARI.

C) MODALITÀ DI RILASCIO

L'operatore al quale il cittadino presenti richiesta di un permesso temporaneo di accesso in zone a circolazione limitata, dovrà preventivamente accertare l'effettiva necessità, in particolare se la richiesta riguarda orari diversi dai quelli previsti per le operazioni di carico e scarico (ZTL – CS: lun-ven 7.00-10.00 e 14.00-16.00 e sab 7.00-10.00; ZTL-P lun – sab 7.00-10.00).

Di seguito (Tabella 1) si evidenziano le principali casistiche e le relative limitazioni.

Tabella 1

Richiesta	Zona	Limitazioni
Carico/scarico di merci o materiali	ZTL – CS	Transito e sosta operativa in ZTL-CS nelle fasce orarie 7 – 10 o 14 – 16 (dal lunedì al sabato, festivi esclusi)
	ZTL - P	Transito e sosta operativa in ZTL-P nella fascia oraria 7 – 10 e sosta operativa in ZTL-CS nelle fasce orarie 7 – 10 o 14 – 16 (dal lunedì al sabato, festivi esclusi)
Interventi di riparazione / manutenzione / montaggio	ZTL - CS	Transito e sosta in ZTL-CS dalle 7 alle 18 Massimo tre giornate al mese (dal lunedì al sabato, festivi esclusi) Solo autocarri mcpc 3t
	ZTL - P	Transito e sosta operativa in ZTL-P dalle 7 alle 10 e sosta in ZTL-CS dalle 7 alle 18 Massimo tre giornate al mese (dal lunedì al sabato, festivi esclusi) Solo autocarri mcpc 3t
Servizi di catering	ZTL - CS	Transito e sosta operativa in ZTL-CS da 1 ora prima del servizio a 1 ora dopo. Solo per i veicoli adibiti a trasporti specifici



		<p>di cui all'art art 203 del Regol. CdS, furgoni isothermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata (ATP) è consentita la sosta.</p> <p>Un solo permesso per servizio</p>
	ZTL - P	<p>Transito e sosta operativa in ZTL-P dalle 7 alle 10 e sosta in ZTL-CS da 1 ora prima del servizio a 1 ora dopo.</p> <p>Solo per i veicoli adibiti a trasporti specifici di cui all'art art 203 del Regol. CdS, furgoni isothermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata (ATP) è consentita la sosta.</p> <p>Agli altri veicoli è consentita solo la sosta operativa.</p> <p>Un solo permesso per servizio</p>
Matrimoni	ZTL - CS	<p>Transito e sosta in ZTL-CS da 1 ora prima della cerimonia a 1 ora dopo</p> <p>Un solo permesso per l'auto degli sposi (eccezionalmente, solo transito per accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione)</p>
Traslochi	ZTL - CS	<p>Transito e sosta in ZTL-CS per il tempo strettamente necessario</p>
	ZTL - P	<p>Transito e sosta operativa in ZTL-P dalle 7 alle 10 e sosta in ZTL-CS per il tempo strettamente necessario</p>
Carico/scarico di strumentazione musicale o audio/video per eventi	ZTL- CS	<p>Transito e sosta operativa in ZTL-CS nell'ora antecedente l'orario di inizio dell'evento e nell'ora successiva all'orario di fine</p>
	ZTL - P	<p>Transito e sosta operativa in ZTL-P dalle 7 alle 10 e sosta operativa in ZTL-CS</p>



		nell'ora antecedente l'orario di inizio dell'evento e nell'ora successiva all'orario di fine
Accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione	ZTL- CS	Solo transito in ZTL-CS per il tempo strettamente necessario all'accompagnamento di persona con difficoltà di deambulazione, previa attestazione delle ragioni di carattere sanitario a fondamento della richiesta
	ZTL - P	Solo transito in ZTL-P dalle 7 alle 10 e in ZTL-CS per il tempo strettamente necessario all'accompagnamento di persona con difficoltà di deambulazione, previa attestazione delle ragioni di carattere sanitario a fondamento della richiesta
Residenti titolari di posto auto privato temporaneamente non accessibile a causa di lavori pubblici	Tutte	Permesso temporaneo di sosta nella zona di residenza per la durata dei lavori

Nella compilazione del permesso, l'operatore deve avere cura di contrassegnare le circostanze ricorrenti, riportando le motivazioni sul permesso stesso (nelle note descrittive), ribadendo il rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

Si ricorda che, all'atto dell'emissione del permesso temporaneo, va controllato anche il rispetto dei limiti di sagoma e di peso, oltre alla classe ambientale stabilita dalla annuale ordinanza anti-inquinamento.

Andranno respinte le richieste di rilascio di permessi temporanei effettuate nel tentativo di regolarizzare un transito in ZTL già avvenuto. Per chiarire, un veicolo accede regolarmente nelle fasce orarie consentite (es. 7.00-10.00 per c/s), ma ne ritarda l'uscita. Ottenendo un permesso temporaneo di fatto regolarizza l'uscita evitando la sanzione.

Considerata la limitata disponibilità di spazi di sosta all'interno della ZTL, il rilascio del permesso temporaneo dovrà limitarsi **possibilmente al solo transito e alla sosta operativa per le operazioni di carico e scarico (massimo 15 minuti)**.

In tutti i casi l'operatore ha facoltà di circoscrivere le operazioni in deroga, inserendo nel permesso le prescrizioni opportune (es: sosta su vie diverse da quella direttamente interessata, transito fino a... e sosta in..., scarico attrezzature in... e sosta in..., ecc.).

Non potranno essere concesse deroghe oltre l'orario previsto ai titolari di



autorizzazioni con limite temporaneo (titolari di permessi definitivi come imprese con sede/laboratorio locale di vendita in ZTL [7.00-20.00] o imprese con sede esterna alla ZTL che effettuano interventi di manutenzione o riparazione, che hanno già un orario prolungato di accesso [7.00-18.00]).

È indispensabile da parte dell'operatore creare nel programma l'anagrafica dell'utente (qualora non sia già presente), riportando i dati del richiedente comprensivi del codice fiscale o della partita IVA dell'azienda (che risultano obbligatori) e il numero di telefono o l'eventuale e-mail.

Il permesso temporaneo dovrà essere stampato ed esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo autorizzato.

Si ricorda che l'accesso e recesso dalla ZTL deve avvenire per la via più breve per raggiungere l'area di concessione o il luogo di destinazione, nel rispetto della segnaletica presente e delle norme generali stabilite dal Codice della Strada.

Il Reparto procedure sanzionatorie varchi e ZTL della Polizia Locale Trento-Monte Bondone è disponibile per l'effettuazione di eventuali verifiche in merito alle limitazioni di lunghezza, massa e classe ambientale.

Eventuali tempi di rilascio sono stabiliti nella Tabella procedimenti amministrativi allegata al Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato.

D) CASI PARTICOLARI

1. ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E LAVORI PUBBLICI (art. 36 del Disciplinare ZTL)

Ogni evento organizzato all'interno della ZTL, dal più semplice al più complesso, prevede diverse fasi per le quali l'accesso e la permanenza di veicoli all'interno della ZTL variano in base alla complessità dell'intervento. In sintesi:

- 1) 1ª fase: montaggio e allestimento delle strutture (da un semplice gazebo alla costruzione di palchi, casette o altro);
- 2) 2ª fase: operazioni di approvvigionamento/rifornimento da parte degli operatori economici o utilizzatori dell'area (quali materiali di esposizione, prodotti alimentari e non alimentari);
- 3) 3ª fase: smontaggio e disallestimento.

In alcuni casi la struttura è individuata nello stesso veicolo (veicoli ad uso speciale allestiti per l'attività di vendita o somministrazione).

L'art. 36 del Disciplinare (Autorizzazioni temporanee per manifestazioni, eventi e lavori pubblici) prevede quanto segue:

“Ai soggetti impegnati per allestimenti di eventi (installazione strutture, gazebo ecc.), manifestazioni, lavori su sede stradale e servizi di competenza



dell'Amministrazione comunale, **possono** essere rilasciati titoli per l'accesso temporaneo per esigenze specifiche che richiedano l'uso del veicolo.

I permessi temporanei hanno validità limitata alle esigenze di accesso in ZTL, che dovranno essere opportunamente documentate.

Il permesso consente il transito e l'eventuale sosta, ove prevista, **per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico (sosta operativa)** in prossimità del luogo in cui è previsto l'evento o per accedere all'interno dell'area oggetto di occupazione, se muniti di regolare autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

I singoli permessi temporanei riportano le prescrizioni da rispettare per poter accedere alla ZTL e devono essere esposti con le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare.

Ad ogni permesso può essere associato un massimo di 2 targhe.”

Al fine di agevolare le operazioni sopra indicate e nel contempo per limitare l'accesso dei veicoli, tenuto conto anche delle richieste pervenute, con la presente si forniscono le indicazioni e le modalità con le quali potranno essere rilasciati i permessi temporanei di accesso alla ZTL.

Al fine di limitare l'accesso dei veicoli, di fornire chiare indicazioni all'utenza e garantire parità di trattamento nelle modalità di rilascio dei permessi, si dispone quanto segue:

- 1) In caso di rilascio di occupazione di suolo pubblico gli uffici comunali competenti forniscono all'utente le opportune indicazioni sulla necessità di munirsi di permessi temporanei di accesso alla ZTL. Nel caso in cui nella richiesta di occupazione di suolo pubblico vengano forniti anche i numeri di targa di veicoli che necessitano di accedere alla ZTL, inoltrano alla Trentino Mobilità spa la richiesta di rilascio dei permessi. Trentino Mobilità rilascia il permesso sulla base delle indicazioni contenute nell'occupazione di suolo pubblico. In caso di occupazioni particolarmente complesse o rilevanti Trentino Mobilità spa contatta il richiedente per conoscere nel dettaglio le necessità di accesso, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza e dal Disciplinare ZTL. In tali casi è opportuno che gli uffici comunali competenti invitino comunque l'utenza a prendere contatti diretti con l'ufficio di Trentino Mobilità incaricato di rilasciare i permessi. Trentino Mobilità spa può rivolgersi al Reparto procedure sanzionatorie varchi e ZTL per eventuali verifiche in merito alle limitazioni di lunghezza, massa e classe ambientale.
- 2) Possono essere autorizzati solamente i veicoli che hanno effettiva necessità di accedere, in base alle specifiche esigenze e al tipo di servizio che deve essere svolto, per cui possono essere rilasciati permessi di solo transito, di transito e sosta e di transito e sosta operativa massimo 15 minuti.
- 3) Devono essere autorizzati principalmente veicoli operativi quali autocarri destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, al fine di accedere all'area data di concessione. Per le autovetture le limitazioni sono più stringenti (si esclude la



- sosta) e limitate al servizio da espletare.
- 4) Per il montaggio/smontaggio delle strutture e per le attività di allestimento/disallestimento i veicoli devono essere collocati all'interno dell'area di concessione, la quale, per motivi di sicurezza, deve essere recintata; l'accesso è consentito per il solo periodo di montaggio/smontaggio, nelle sole fasce orarie diurne, salvo particolari richieste valutate di volta in volta. Non vengono accettati lunghi elenchi di targhe con la giustificazione che il montatore non conosce in anticipo quale veicolo potrà essere utilizzato per le operazioni di montaggio/smontaggio. In caso di allestimenti possono essere rilasciate autorizzazioni ai soli veicoli che hanno effettivamente la necessità di effettuare operazioni di carico e scarico e sistemazione della merce, per il solo tempo di esecuzione delle operazioni (es. massimo 1-2 giornate in base alla complessità). Nel caso di un elevato numero di allestitori, al fine di evitare la presenza contemporanea di troppi veicoli in ZTL, possono essere stabilite differenti fasce orarie di accesso.
 - 5) Per l'attività di approvvigionamento merci, al fine di evitare il transito dei veicoli negli orari di svolgimento degli eventi, vengono stabilite precise fasce orarie in genere un'ora e mezza prima dell'apertura della manifestazione/evento e fino ad un'ora e mezza dopo la chiusura dello stesso.
 - 6) In caso di occupazioni di suolo pubblico di limitate dimensioni, ad esempio gazebo per raccolta firme o altro, viene rilasciato un permesso di transito e sosta operativa per consentire lo scarico ed il carico delle strutture quali gazebo, tavolo e materiale divulgativo o altro. Il permesso deve essere limitato ad un'ora prima e ad un'ora dopo rispetto al periodo di occupazione consentito (es. orario occupazione 10.00-19.00, orario transito 9.00-10.00 e 19.00-20.00).

2) INVALIDI

L'articolo 11 del DPR 24.07.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) al comma 1, prevede che alle persone detentrici del contrassegno di cui stesso DPR 503/1997 "viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta."

In particolare il comma 3 dell'articolo 11 recita "La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità".

Tenuto conto di quanto previsto dal DPR 503/1997, l'ordinanza che delimita e



regolamenta la circolazione veicolare in ZTL prevede l'accesso senza autorizzazione ai veicoli che espongono il contrassegno disabili.

Gli uffici di Trentino Mobilità spa già si occupano del rilascio e rinnovo dei contrassegni disabili, della modifica targhe e del ritiro di permessi per decesso o inutilizzo.

Con l'affidamento dei permessi provvisori è in capo alla Società anche la regolarizzazione dei transiti occasionali avvenuti da parte di soggetti non già inseriti in banca dati. A questo scopo i soggetti richiedenti devono compilare apposito modulo per l'inserimento in white list della targa del veicolo utilizzato per l'accesso in ZTL per breve periodo (Allegato n. 4 TM_UP16: Disabili accesso temporaneo) o in via permanente (Allegato n. 5 TM_UP11: Disabili comunicazione targhe).

In tal modo i titolari di contrassegno, prima dell'accesso o entro 72 ore dall'avvenuta circolazione, devono:

- comunicare la targa del veicolo con il quale viene effettuato l'accesso;
- comunicare la data dell'ingresso in ZTL;
- allegare documento di identità del soggetto richiedente;
- allegare copia del contrassegno disabili.

La targa viene inserita nella lista degli autorizzati per il periodo di validità del contrassegno, o per i giorni indicati dall'utente nel caso di accessi di breve periodo.

4. ALTRE LIMITAZIONI

Oltre a quanto riportato nell'ordinanza per la Zona a Traffico Limitato (ZTL - CS) e l'Area Pedonale Urbana (ZTL - P) sono previste alcune limitazioni di carattere generale che prevedono il divieto di circolazione ad alcune categorie di veicoli.

Limitazioni ai veicoli di massa massima consentita superiore a:

- 20 tonnellate per le strade pavimentate a cubetti di porfido;
- 11 tonnellate per le strade pavimentate con lastre di porfido;
- 3,5 tonnellate per i marciapiedi.

Limitazioni ai veicoli di lunghezza superiore a 10,00 metri.

Limitazioni ambientali: è permanentemente vietato il transito e la sosta a tutti gli autocarri di categoria internazionale

- N1 autocarri di mcpc inferiori a 3,5 t;
- N2 autocarri di mcpc superiori a 3,5 t e inferiori a 12 t;
- N3 autocarri di mcpc superiori a 12 t,

in tutti i giorni dell'anno, se non conformi ai provvedimenti di limitazione al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento che atmosferico che viene annualmente approvata dal Servizio sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento.



Il Reparto procedure sanzionatorie varchi e ZTL della Polizia Locale Trento-Monte Bondone è disponibile per l'effettuazione di eventuali verifiche in merito alle limitazioni di lunghezza, massa e classe ambientale.

5. PIAZZA FIERA – VIA SAN GIOVANNI BOSCO

Ai sensi dell'ordinanza n. 812/2006/30 del 22.06.2006 possono accedere in piazza Fiera, senza richiedere particolari autorizzazioni i seguenti veicoli:

1. di residenti in via San Giovanni Bosco e piazza Fiera;
2. i velocipedi;
3. in servizio pubblico da piazza (taxi);
4. degli addetti alle attività economiche e degli enti della zona per il solo transito verso i parcheggi privati interni, senza possibilità di sosta su area pubblica;
5. adibiti al trasporto di cose per le sole operazioni di carico/scarico;
6. a servizio delle persone con capacità di deambulazione ridotta, che espongono l'apposito contrassegno;
7. delle Forze di Polizia, di soccorso, dei servizi antincendi, del Comune di Trento, della Provincia di Trento e delle aziende erogatrici di pubblici servizi in relazione agli specifici interventi di manutenzione e riparazione;
8. che espongono autorizzazioni rilasciate dal Corpo di Polizia Locale in relazione a particolari esigenze ovvero in occasioni di manifestazioni pubbliche.

I veicoli che accedono alle occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni o eventi devono presentare, in caso di controllo da parte degli organi di polizia stradale, l'atto autorizzativo di accesso e sosta all'interno dell'area data in concessione.

Si precisa che non è consentita la sosta in via San Giovanni Bosco ed all'esterno del perimetro di piazza Fiera, salvo che per documentate ed eccezionali esigenze, per l'effettuazione di brevi operazioni di carico e scarico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VICECOMANDANTE
dott. Alberto Adami

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

LP-